



Oggetto 1

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale per far fronte all'epidemia di COVID-19

Disegno

(Legge COVID-19)

**(Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione,
custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2021¹,

decreta:

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 2020² è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1, 1^{quater}, 1^{quinqües}, 1^{sexies}, 2, 6 e 7

¹ Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati a favore delle imprese che il 1° ottobre 2020 vi avevano la propria sede, che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e che costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.

^{1quater} La Confederazione fornisce ai Cantoni una quota di finanziamento:

- a. pari al 70 per cento dei provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi;
- b. pari al 100 per cento dei provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.

¹ FF 2021 285

² RS 818.102

¹quinquies Per i provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari in merito ai giustificativi da richiedere, al calcolo dei contributi e all'erogazione di mutui, fidejussioni o garanzie.

¹sexies Il sostegno per i provvedimenti cantonali a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi è accordato a condizione che i requisiti minimi posti dalla Confederazione siano soddisfatti. Nel caso di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, in tutti i Cantoni devono essere soddisfatte senza modifica alcuna le condizioni del diritto federale che danno diritto al sostegno; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti per i casi di rigore adottati da un Cantone e finanziati interamente da quest'ultimo.

² In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso ¹quater lettera a, la Confederazione può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁶ Se un Cantone chiede fondi della Confederazione per i propri provvedimenti per i casi di rigore, a tutte le imprese che vi hanno sede deve essere assicurata la parità di trattamento indipendentemente dal Cantone in cui esercitano la loro attività.

⁷ Ai fini dell'adempimento dei propri compiti, i Cantoni possono avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali presso le competenti autorità di perseguimento penale e i tribunali nonché costituirsi accusatori privati in procedimenti penali; essi si assumono tutti i diritti e gli obblighi correlati.

Art. 17 cpv. 1 lett. h, nonché 2 e 3

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982³ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

- h. la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto secondo l'articolo 35 capoverso 2 LADI.

² Tutte le persone aventi diritto all'indennità secondo la LADI ricevono per i periodi di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere di cui all'articolo 27 LADI.

³ Per gli assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al capoverso 2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato all'occorrenza della stessa durata.

³ RS 837.0

Art. 17b Preannuncio, durata e concessione retroattiva del lavoro ridotto

¹ In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI⁴, per il lavoro ridotto non deve essere rispettato alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo fino al 31 dicembre 2021.

² Per le aziende colpite dal lavoro ridotto a seguito dei provvedimenti ordinati dalle autorità dal 18 dicembre 2020, in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI l'inizio del lavoro ridotto è autorizzato retroattivamente a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione. La richiesta deve essere presentata al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

³ I nuovi diritti all'indennità di cui al capoverso 2 devono essere fatti valere entro il 30 aprile 2021 presso la cassa di disoccupazione competente, in deroga all'articolo 38 capoverso 1 LADI.

Art. 17c Provvedimenti a favore di istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici

¹ La Confederazione versa aiuti finanziari ai Cantoni che hanno corrisposto indennizzi alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici al fine di compensare i contributi per la custodia non più versati dai genitori a causa dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

² Gli aiuti finanziari coprono il 33 per cento degli indennizzi corrisposti dai Cantoni al fine di compensare i contributi per la custodia non più versati dai genitori, ma al massimo per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 17 giugno 2020.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari in un'ordinanza.

Art. 21 cpv. 10

¹⁰ Per quanto riguarda l'indennizzo delle perdite degli operatori culturali, l'articolo 11 capoverso 2 nella versione della modifica del 18 dicembre 2020⁵ entra retroattivamente in vigore il 1° novembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

⁴ RS 837.0

⁵ RU 2020 5821, cifra III cpv. 2

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.⁶). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Fatti salvi i capoversi 3, 4 e 5, entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione con effetto sino al 31 dicembre 2021.

³ L'articolo 17 capoversi 2 e 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

⁴ L'articolo 17 capoverso 1 lettera h ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁵ L'articolo 17c ha effetto sino al 31 dicembre 2022.